



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

Sommario:

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI.....	1
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI	3
GIURISPRUDENZA.....	4
DOTTRINA ED OPINIONI.....	24
SPECIALE UCRAINA.....	30
ALTRE NOTIZIE.....	35

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI

SEMINARIO NAZIONALE 'EPPO IN ACTION' 25 MARZO - 29 APRILE 2022

Si è svolta il 25 marzo in modalità webinar su piattaforma Zoom la prima parte di "EPPO IN ACTION", seminario nazionale di formazione nell'ambito del Progetto EULAW co-finanziato dall'Unione Europea, al quale UCPI partecipa quale partner.

Il seminario, in cui erano coinvolti alcuni fra i massimi esperti in materia ed i partecipanti italiani alla formazione dei formatori - pure, prevista dal progetto - era suddiviso in due momenti, uno dedicato all'inquadramento ed all'approfondimento delle tematiche più rilevanti, l'altro, tenutosi il 29 aprile, per simulare il funzionamento di EPPO attraverso un *workshop* specificatamente dedicato con gli obiettivi di rafforzare la capacità degli avvocati di lavorare con l'EPPO affrontando la sfida data dalle intersezioni fra il Regolamento EPPO, il diritto

nazionale ed i diversi sistemi giudiziari; consentire loro di trattare i casi transfrontalieri e i casi nazionali interessati dal diritto dell'UE con una maggiore competenza, nonché sensibilizzarli alla dimensione europea della loro professione.

18 partecipanti al seminario nazionale saranno, poi, selezionati per partecipare ai workshop transnazionali di Sofia (6 e 7 luglio 2022) e Madrid (da decidersi fra settembre ed ottobre 2022) con rimborso delle spese per il volo e di parte di quelle giornaliere.

Per scaricare la locandina, [clicca qui](#).

POTERI DI INDAGINE DELLA PROCURA EUROPEA (EPPO) ED EFFETTIVITA' DEI DIRITTI DI DIFESA NAPOLI, 28 APRILE 2022

Si è tenuto nella splendida cornice della biblioteca Alfredo De Marsico di Castelcapuano il convegno sul tema "poteri di indagine della Procura Europea (EPPO) ed effettività dei diritti di difesa" organizzato dalla Camera Penale di Napoli.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

Ne hanno discusso i relatori Dott. Nicola Selvaggi, Vice Capo di Gabinetto della Ministra della Giustizia, Dott. Giovanni Melillo, Procuratore della Repubblica di Napoli, Dott. Lorenzo Salazar, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondente nazionale Eurojust, Prof.ssa Vania Maffeo, Professoressa di procedura penale presso l'Università Federico II di Napoli degli Avvocati di Napoli, nonché Avv. Federico Cappelletti, Co-responsabile Osservatorio Europa dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Per scaricare la locandina, [clicca qui](#).

Per la videoregistrazione del convegno a cura di Radio Radicale, [clicca qui](#)

A NORMA DI GUERRA: DIRITTI VIOLATI E TUTELE POSSIBILI

BARI, 23 MARZO 2022

Il convegno organizzato dalla Camera Penale di Bari, stante la grave crisi internazionale causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, ha affrontato il tema dei diritti nelle singole nazioni alla indipendenza ed autonomia e della tutela dei diritti umani in particolare in caso di guerra, attraverso un'analisi dei trattati, delle convenzioni e degli organismi internazionali che dovrebbero garantirli.

A discuterne, tra i relatori, c'era anche l'avv. Federico Cappelletti, Co-Responsabile dell'Osservatorio Europa UCPI.

I partecipanti hanno altresì assistito alla testimonianza dell'Avv. Valentyn Gvozdiy, Vice Presidente della Ukrainian National Bar Association.

Per la locandina, [clicca qui](#).

CONFERENZA FINALE “PROGETTO CROSSJUSTICE”

BOLOGNA, 25 FEBBRAIO 2022

Il 25 febbraio 2022 si è tenuta a Bologna, presso la sede dell'Università di Palazzo Malvezzi, Sala Armi, la conferenza finale in lingua inglese del progetto CrossJustice, finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea, sul tema: “Empowering Defence Rights through algorithms and AI” con la partecipazione, tra gli altri, della Ministra della Giustizia e di alcuni tra i massimi esperti della materia nel campo dell'Accademia, della Curia e del Foro, alla quale è stata invitata ad intervenire anche l'Unione delle Camere Penali Italiane, che era rappresentata nell'occasione dall'Avv. Federico Cappelletti, co-responsabile dell'Osservatorio Europa. Il progetto, che ha visto quale capofila l'Università di Bologna, con Principal Investigator il Prof. Michele Caianiello, Ordinario di Procedura Penale, nonché componente dell'Osservatorio Europa UCPI, e partner le Università di Torino,



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

Leida, Wrroclaw, Zagabria, nonché Apis Europa e l'European University Institute, ha sviluppato CrossJustice, una piattaforma online gratuita al servizio dei professionisti del diritto, degli studenti di giurisprudenza, delle ONG e di tutti i cittadini dell'UE, per affrontare le esigenze di informazione relative ai diritti procedurali in una prospettiva comparativa, migliorando, così, l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Di seguito il link al sito del progetto CrossJustice: <https://site.unibo.it/cross-justice/en>

NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI

L'AVV. PAOLA RUBINI, VICE PRESIDENTE UCPI, NELLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLO STATUTO DI ROMA

Siamo onorati di segnalare che, con decreto del Ministro della Giustizia del 22 marzo 2022, l'avv. Paola Rubini, Vice Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, nonché referente di Giunta dell'Osservatorio Europa, è stata nominata componente della commissione ministeriale di tecnici per l'implementazione dello Statuto di Roma.

La Commissione sarà presieduta da Francesco Palazzo, professore emerito di diritto penale

presso l'Università di Firenze, e da Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università di Milano.

Lo Statuto di Roma è stato ratificato con la Legge 12 luglio 1999, n. 232.

Con la successiva Legge 23 dicembre 2012, n. 237, sono state introdotte norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale; norme orientate ad assicurare, da parte dello Stato italiano, l'adempimento dell'obbligo di cooperazione giudiziaria con detta Corte.

In particolare, resta da garantire il compiuto adempimento degli obblighi internazionali assunti, in particolare mediante l'adattamento nel diritto interno della materia dei crimini internazionali, che richiede di organizzare e sistematizzare una disciplina complessa, tenendo conto dei criteri generali di legalità e personalità della tutela penale.

La Commissione dovrà provvedere all'esame delle iniziative già proposte per la compiuta attuazione dello Statuto di Roma e alla stesura di un Codice dei crimini internazionali per assicurare il compiuto adattamento dello Statuto di Roma.

Per leggere il decreto, [clicca qui](#)

LEGGE 23 DICEMBRE 2021 N. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020

È stata pubblicata sulla G.U. 17 gennaio 2022, n. 12 la L. 23 dicembre 2021, n. 238, intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020". L'art. 20 di



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

questa legge contiene alcune disposizioni penali per la repressione degli abusi sessuali ai danni dei minori e contro la pedopornografia. In particolare, è stato introdotto, nell'art. 600-quater c.p., il delitto di accesso intenzionale a materiale pedopornografico, che si affianca al reato di detenzione di tale materiale già disciplinato da questa disposizione; è stata inserita nell'art. 609-quater c.p. una nuova fattispecie di atti sessuali con minorenne compiuti abusando della fiducia riscossa dallo stesso o dell'autorità o dell'influenza esercitata; sono state previste nuove aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori (art. 602-ter c.p.), di violenza sessuale (art. 609-ter c.p.), di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) e di adescamento (art. 609-undecies c.p.). Con queste norme, il legislatore ha inteso superare, almeno in parte, due procedure di infrazione, con le quali la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per leggere il testo normativo, [clicca qui](#).

24 MARZO 2022 – PRIMO RAPPORTO ANNUALE EPPO

Si segnala il primo rapporto annuale (per i primi 7 mesi di operatività) della Procura europea.

Per leggere il rapporto, [clicca qui](#).

1 APRILE 2022 - L'ITALIA HA RATIFICATO LA CONVENZIONE EUROPEA SULLE INFRAZIONI COINVOLGENTI I BENI CULTURALI

L'Italia ha ratificato la Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

La Convenzione, aperta alla firma di tutti i paesi del mondo, è volta inoltre a promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro tali reati, che distruggono il patrimonio mondiale.

La Convenzione sarà l'unico trattato internazionale dedicato specificamente all'incriminazione del traffico illecito di beni culturali. Stabilisce diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce inoltre come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

GIURISPRUDENZA

❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUINTA SEZIONE, JARRAND C. FRANCIA, 9 DICEMBRE 2021, RIC. N. 56138/16.

Non essendo riuscito a riportare la madre anziana, soggetto particolarmente vulnerabile, alla casa di cura presso la quale la stessa soggiornava in maniera tempestiva, così violando un precedente ordine di collocamento, il ricorrente



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

era sottoposto a perquisizione domiciliare e, in seguito, ad arresto e interrogatorio presso la stazione di polizia territorialmente competente.

Egli contesta, anzitutto, la necessità dell'ingerenza delle autorità nazionali rispetto all'esercizio del suo diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 della Convenzione. La Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente avesse reso necessario l'intervento della polizia nel contesto di un'indagine per il reato "maltrattamento in danno di una persona vulnerabile". Considerando il margine di apprezzamento concesso in tali evenienze allo Stato convenuto e date le circostanze particolari del caso, il Collegio ha, dunque, escluso la violazione del parametro convenzionale invocato. Il ricorrente lamenta, altresì, le condizioni in cui era stato interrogato presso la stazione di polizia. La Corte ha ritenuto che la misura abbia costituito una "privazione della libertà" ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Dopo aver rilevato che nel diritto interno esisteva, già allora, la garanzia costituzionale secondo cui chiunque, portato davanti a un agente di pubblica sicurezza con la forza, gode delle garanzie specifiche previste in relazione alla custodia di polizia, la Corte osserva che nella specie l'interrogatorio si era svolto in manifesta violazione delle stesse, concludendo così che non era stato detenuto "secondo una procedura prescritta dalla legge" come richiesto dall'articolo 5 § 1.

La circostanza in base alla quale i tribunali interni competenti non abbiano valutato se la sua detenzione fosse stata compatibile con l'articolo 5 § 1 della Convenzione, attesta, inoltre, ad avviso del Collegio, una chiara violazione dell'articolo 5

§ 5, non avendo permesso al ricorrente di chiedere un risarcimento per la sua detenzione illegale.

Violazione art. 8 della Convenzione

Violazione art. 5 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, TERZA SEZIONE, TUNIKOVA E ALTRI C. RUSSIA, 14 DICEMBRE 2021, RIC. N. 55974/2016

La causa Tunikova e altri c. Russia riguarda le denunce sulla presunta incapacità delle Autorità russe di proteggere le ricorrenti da atti di violenza domestica e di svolgere un'indagine efficace per prevenirli o punirli, nonché l'impatto discriminatorio della violenza di genere sulle donne. La pronuncia in commento, oltre ad affrontare una tematica di interesse, assume i connotati di sentenza pilota dal momento che la Corte contesta alla Russia violazioni sistematiche del diritto sovranazionale (art. 46 Cedu), per le quali si chiede un intervento legislativo interno tempestivo. Le ricorrenti, alcune indagate per lesioni personali ai danni dei loro mariti dopo essersi ribellate agli abusi subiti e altre vittime di persecuzioni, violenze fisiche e molestie piuttosto gravi, adivano la Corte Europea dei diritti dell'Uomo contestando la violazione degli artt. 3, 13 e 14 della Convenzione perché non sufficientemente tutelate dallo Stato di appartenenza; anzi, sostenevano che la superficialità delle Autorità interne aveva agevolato la perpetrazione delle violenze ai loro danni. Nel caso in esame, i giudici di Strasburgo hanno osservato che nel sistema giuridico russo



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

manca sia una definizione di “violenza domestica” quanto adeguate disposizioni sostanziali e procedurali per perseguire le sue varie forme, in violazione degli obblighi convenzionali. Accertato che le autorità erano a conoscenza delle violenze che le ricorrenti avevano subito e avevano rinunciato al loro obbligo di indagare su tutti i casi di maltrattamento, impiegando ogni sorta di espediente per non attivare le dovute indagini penali, la Corte considera violato l’art. 3 Cedu per la mancata prevenzione dei maltrattamenti, ritenendo assorbite le censure mosse ex art. 13 Cedu (che riconosce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi alle Autorità nazionali). Allo stesso modo ritiene integrata la violazione dell’art. 14 della Convenzione per la mancata repressione del fenomeno discriminatorio della violenza di genere. Per tali motivi applica l’art. 46 Cedu e condanna lo Stato russo al pagamento di un cospicuo risarcimento (pari a 400 mila euro) per i danni patrimoniali e morali subiti dalle ricorrenti.

Violazione dell’art. 3 della Convenzione

Violazione dell’art. 14 della Convenzione

Sentenza pilota – violazione sistemica

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, QUINTA SEZIONE, YAKHYMOVYCH C. UCRAINA, 16 DICEMBRE 2021, RIC. N. 23476/2015

Nella causa Yakhymovych c. Ucraina, la Corte di Strasburgo accerta la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione che sancisce il diritto a un equo processo. Il caso riguardava l’accusa e la condanna per tentato omicidio, mossa nei confronti del ricorrente, per aver commissionato

la morte (poi inscenata dalla polizia) di un uomo che lo aveva defraudato di una sua proprietà. Evento che veniva impedito da un suo conoscente, già noto alla Polizia, che li informava prontamente. D’intesa con le Autorità, il predetto sollecitava l’imputato ad assoldare un sicario, rivelatosi essere un informatore della polizia, per commissionare l’omicidio del malcapitato. Nel corso del procedimento penale, il ricorrente si dichiarava innocente sostenendo di essere stato incastrato del questo suo conoscente che aveva avvisato la polizia, essendo lui stesso il vero intenzionato a uccidere la vittima; infatti, l’imputato sosteneva di aver pagato il sicario su sua commissione. La difesa chiedeva al Tribunale di ascoltare l’uomo incaricato di assassinare la vittima, perché considerato testimone chiave; richiesta che veniva rigettata per salvaguardare l’identità dell’informatore. L’imputato veniva, così, condannato a undici anni di reclusione. Provvedimento confermato dalla Corte d’appello, che rigettava l’istanza di illegittimità del procedimento per avere la Polizia fatto ricorso alla figura dell’agente provocatore. Veniva promosso ricordo dinanzi alla Corte EDU che accoglieva positivamente l’istanza del ricorrente, fornendo una soluzione garantista. Infatti, ha più volte ribadito che la Convenzione non vieta alle Autorità nazionali di ricorrere, nella fase investigativa, ai c.d. informatori segreti, purché il loro intervento sia sorretto da idonee garanzie. Nell’ambito di questa categoria, la Corte è solita distinguere tra la figura dell’agente provocatore e quella dell’agente infiltrato, ritendo solo la seconda compatibile con la previsione di cui all’art. 6 della Cedu. Nel caso di specie, il



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

conoscente del reo aveva vestito i panni dell'agente provocatore, istigando il ricorrente a commissionare l'assassinio della vittima.

Violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUARTA SEZIONE, FREITAS RANGEL C. PORTOGALLO, 11 GENNAIO 2022, RIC. N. 78873/2013

Nella causa Freitas Rangel c. Portogallo la Corte EDU è tornata ad affrontare il delicato tema del bilanciamento tra diritto all'informazione (espressione della libertà di manifestazione del pensiero) e diritto all'onore e alla reputazione del soggetto destinatario. La vicenda riguardava un noto giornalista portoghese che, durante la sua audizione dinanzi alla commissione parlamentare di etica, società e cultura sul tema della libertà di informazione, aveva sostenuto che la classe giudiziaria stava utilizzando il giornalismo per perseguire obiettivi politici, servendosi dello strumento del segreto giudiziario. L'associazione professionale dei magistrati e dei pubblici ministeri del paese (Associação Sindical de Juízes Portugueses - "la ASJP" e Sindicato dos Magistrados do Ministério Público – "the SMMP") denunciava il predetto per il reato di diffamazione, per aver sminuito la credibilità e il prestigio degli *assistentes* di fronte ai parlamentari seduti nella Commissione Etica e agli occhi di tutto il paese. Avviato il procedimento penale, il ricorrente veniva condannato, ai sensi degli artt. 187 §§ 1 e 2 e 183 §§ 1 (a) e (b) e 2 del codice penale, alla reclusione di giorni 200 o in alternativa al pagamento di una multa pari a 6000 euro, in

aggiunta all'obbligo di versare 50.000 euro a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di ciascun ricorrente. La condanna veniva, poi, confermata in appello e impugnata dinanzi alla Suprema Corte, che aumentava ulteriormente l'importo del risarcimento dei danni arrecati. Il giornalista, così, si rivolge alla Corte EDU asserendo la violazione dell'art. 10 della Convenzione, avendo reso dichiarazioni su fatti noti all'opinione pubblica e non avendo menzionato alcun esponente della classe giudiziaria del Paese. Altresì, riteneva sproporzionata la pena inflitta rispetto ai fatti posti in essere. La Corte, rilevata l'importanza dei diritti sanciti dagli artt. 8 e 10 della Cedu, ricorda come l'ingerenza nella sfera privata (nelle forme della reputazione e dell'onore) trova giustificazione solo quando, nel divulgare la notizia, siano rispettati i limiti della verità, della pertinenza e della contenenza. Solo al ricorrere di queste condizioni, la libertà di opinione prevale sul relativo diritto alla riservatezza e alla reputazione. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riportare e commentare fatti noti alla collettività senza arrecare offesa alcuna. Per questi motivi, la Corte conclude che i giudici nazionali non hanno fornito ragioni pertinenti e sufficienti per giustificare l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente; altresì, sostiene che i tribunali nazionali abbiano superato il margine di discrezionalità loro concesso per quanto riguarda le limitazioni ai dibattiti di interesse pubblico e che non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la restrizione al diritto alla libertà di espressione del ricorrente e lo scopo



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

legittimo perseguito. Viene, così, riscontrata la violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Violazione dell'art. 10 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, TERZA SEZIONE, KHUDOROSHKO C. RUSSIA, 18 GENNAIO 2022, RIC. N. 3959/14.

La ricorrente si duole della legittimità del provvedimento con il quale è stata rigettata l'azione di risarcimento del danno promossa a seguito del suicidio del figlio, coscritto della Marina russa, determinatosi in conseguenza delle pratiche di nonnismo perpetrate nei suoi confronti nell'ambito del corpo militare di appartenenza. Egli sostiene che le autorità competenti erano ampiamente consapevoli dell'esistenza del relativo fenomeno e che, cionondimeno, non hanno adottato alcuna misura per farvi fronte. In particolare, gli ufficiali in comando dell'unità erano rimasti del tutto inerti rispetto alle informazioni ricevute sui lividi riscontrati su numerosi soldati durante i controlli medici di *routine*. Essi, inoltre, sono accusati di non aver ordinato lo svolgimento di un'indagine opportuna e finalizzata a far luce sulle dinamiche dei fatti di causa.

La Corte osserva, preliminarmente, che, malgrado il diritto interno contempli un sistema per la prestazione di valutazione e assistenza psicologica nelle forze armate (volto, tra l'altro, a identificare soggetti che soffrono di problemi psicologici, a fornire loro assistenza psicologica e a prevenire eventuali episodi suicidari), lo stesso si rivela, tuttavia, privo di accorgimenti procedurali atti a proteggere le vittime di nonnismo, bullismo o altre forme di maltrattamento dai rischi di

successive ritorsioni o altri eventi che possano minacciare la loro incolumità.

Relativamente alle persone in servizio militare obbligatorio, la Corte ha avuto occasione di sottolineare in precedenza che, come per le persone in custodia, i coscritti sono sotto il controllo esclusivo delle autorità statali, le quali hanno il dovere di proteggerle. Tuttavia, tale obbligo deve essere interpretato in modo da non imporre alle stesse un onere impossibile o sproporzionato, tenuto conto dell'imprevedibilità dei comportamenti umani e delle scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e risorse. Di conseguenza, non tutti i rischi per la vita dichiarati possono comportare l'obbligo della Convenzione per le autorità di adottare misure operative atte a impedire che tale rischio si concretizzi. Nel caso di specie, sebbene il Collegio non possa concludere con certezza che le cose sarebbero andate diversamente se le autorità avessero provveduto in tal senso, ribadisce che il test di cui all'articolo 2 della Convenzione non richiede che si dimostri che, oltre ogni ragionevole dubbio, senza l'omissione censurata il decesso in questione non sarebbe avvenuto. Piuttosto, ciò che è importante – e sufficiente per assumere la responsabilità dello Stato ai sensi di tale articolo – è che le misure ragionevoli che le autorità nazionali non hanno adottato avrebbero potuto avere una prospettiva reale di alterare l'esito o mitigare il danno, di tal guisa giustificando la condanna dello Stato convenuto per violazione del relativo parametro convenzionale.

Riconosciuta, altresì, la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, tenuto conto della mancata



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

previsione nell'ambito del diritto interno di strumenti rimediali a disposizione della vittima o della sua famiglia tesi all'accertamento di eventuali profili di responsabilità da parte di funzionari o organismi statali per atti od omissioni che importano una violazione dei loro diritti ai sensi della Convenzione.

Violazione art. 2 della Convenzione

Violazione art. 13 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE TERZA, KARUYEV C. RUSSIA, 18 GENNAIO 2022, RIC. N. 4161/13).

La vicenda processuale trae l'abbrivio dalla condanna del ricorrente alla pena di 15 giorni di reclusione per aver sputato su un ritratto del presidente russo Putin nel 2012, a seguito della sua rielezione.

La Corte osserva preliminarmente come, nella specie, dal materiale prodotto dalle parti non si evinca la sussistenza degli estremi per ritenere configurata la figura delittuosa in contestazione. In particolare, si osserva come la condotta posta in essere dal ricorrente costituisce espressione legittima della sua opinione politica e risulta manifestamente priva di pericolosità rispetto all'ordine pubblico. Né la stessa si connota per l'utilizzo di linguaggio volgare, molestie o danni alla proprietà.

D'altra parte, le autorità nazionali non avevano prodotto alcuna prova che lo spettacolo avesse causato disturbo all'opinione pubblica o provocato indignazione da parte dei passanti. Ciò dimostra l'assenza a fondamento della condanna del ricorrente di una base legale chiara e prevedibile,

le conseguenze sanzionatorie sofferte risultando in definitiva del tutto imprevedibili.

Pertanto, la Corte reputa, a maggioranza, che la condanna e le relative ricadute alla stessa correlate abbiano costituito, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, un'interferenza illegittima rispetto all'esercizio della sua libertà di espressione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE PRIMA, D.M. ET N. C. ITALIA, 20 GENNAIO 2022 RIC. N. 60083/19.

La Corte ha ritenuto, all'unanimità, sussistere una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La ricorrente, che agisce anche per conto della figlia, contesta la legittimità del provvedimento con il quale le autorità nazionali hanno disposto l'allontanamento della fanciulla dai suoi genitori biologici e la sua successiva adozione.

La Corte, in primo luogo, sottolinea che il fatto che un bambino potesse trarre vantaggio dal trasferimento in un ambiente più favorevole alla sua educazione non giustifica, di per sé, sempre e comunque l'allontanamento dai suoi genitori biologici.

In tal senso, sarebbe stato auspicabile, ad avviso del Collegio, che prima di avviare un procedimento per l'adozione della figlia del ricorrente, i tribunali nazionali avessero ordinato una perizia sulle capacità genitoriali della madre, sulle condizioni psicofisiche dell'adottando, sui suoi bisogni evolutivi, nonché sulle capacità funzionali della madre di soddisfare quei bisogni.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

La Corte ha ritenuto insufficienti gli argomenti posti a fondamento del provvedimento contestato per giustificare la procedura di adozione.

Ai sensi degli artt. 8 e 46 della Convenzione, ha, pertanto, invitato le autorità nazionali a riconsiderare tempestivamente la situazione dei due ricorrenti alla luce della presente sentenza e a prevedere di organizzare dei contatti tra loro, tenendo conto della situazione della minore e del suo “best-interest”.

Violazione art. 8 della Convenzione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE QUINTA, EDZGVERADZE C. GEORGIA, 20 GENNAIO 2022, RIC. N. 59333/16.

Il ricorrente lamenta il mancato svolgimento da parte delle autorità nazionali di un'indagine efficace in relazione al suicidio del marito, verificatosi il giorno successivo al suo interrogatorio da parte della polizia in qualità di testimone nell'ambito di una vicenda che aveva visto il coinvolgimento di un suo amico.

Al riguardo, la Corte osserva che l'indagine è stata chiusa, non essendo stato accertato alcun fatto penalmente rilevante. Il pubblico ministero ha osservato che le prove disponibili nel fascicolo del caso non avevano dimostrato che fosse stata esercitata alcuna pressione sul marito del ricorrente durante il suo interrogatorio da parte della polizia.

A questo proposito, la Corte ribadisce che l'art. 2 della Convenzione impone alle autorità statali l'obbligo di approfondire nello svolgimento delle indagini finalizzate all'identificazione delle ragioni

sottese alla morte del soggetto sforzi investigativi adeguati e parametrati alle peculiarità dell'accadimento.

Nel caso di specie, l'indagine, ad avviso del Collegio, ha lasciato senza risposta questioni potenzialmente decisive, non avendo, in particolare, offerto alcuna ipotesi ricostruttiva circa le ragioni per le quali un individuo senza precedenti intenzioni suicide o problemi psicologici di sorta si fosse suicidato a seguito di un interrogatorio di polizia.

In ragione delle considerazioni che precedono, la Corte conclude che l'esame da parte delle autorità delle circostanze relative al suicidio del marito del ricorrente non è stato sufficientemente approfondito, il che ha minato l'efficacia complessiva dell'indagine penale, determinando un'inevitabile violazione dell'articolo 2 della Convenzione nella sua dimensione procedurale.

Violazione art. 2 della Convenzione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, SY C. ITALIA, 24 GENNAIO 2022, RIC. N. 11791/2020

Con ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, un cittadino italiano contestava la violazione degli artt. 3, 5 § 1, 5 § 5, 6 § 1, 13 e 34 della Convenzione per essere stato sottoposto a regime carcerario ordinario anziché collocato presso una struttura sanitaria adeguata per curare i suoi disturbi psichiatrici, in esecuzione della misura di sicurezza personale provvisoria dell'assegnazione a una residenza di cura («REMS»), disposta dall'Autorità nazionale. Il ricorrente, tratto in arresto per reati contro il



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

patrimonio e accertata la sua infermità mentale (bipolarismo e disturbo della personalità borderline e antisociale), veniva colpito da misura di sicurezza con provvedimento del GIP. Tuttavia, a causa dell'indisponibilità di posti presso la struttura sanitaria individuata, il reo veniva sottoposto alla misura della libertà vigilata (art. 228 c.p.) da eseguire presso una comunità specializzata. Durante la sua esecuzione veniva nuovamente tratto in arresto e colpito da misura cautelare in carcere ai sensi dell'art. 285 c.p.p.; sottoposto a perizia psichiatrica, il giudice nazionale confermava la sua diagnosi e, nuovamente per indisponibilità di posti presso una REMS, sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) tenuto conto delle esigenze terapeutiche. Violate le condizioni di legge, il reo veniva ricondotto presso il carcere dove tentava il suicidio; il Tribunale, constatato l'aggravamento dello stato di salute psichica del ricorrente, disponeva il suo collocamento presso il reparto per infermi e minorati psichici del carcere, cui seguivano numerose richieste di trasferimento presso una REMS da parte del suo difensore. Non ottenuto responso positivo, la difesa adiva la Corte EDU adducendo le violazioni di cui sopra. Precisamente, rispetto alle doglianze relative all'art. 3 della Convenzione, la Corte rammenta che la norma vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dalle circostanze e dal comportamento della vittima. Nel caso in esame, rileva che lo stato di salute mentale del ricorrente era incompatibile con la detenzione in un reparto carcerario comune e che, nonostante le

indicazioni chiare e univoche, l'interessato era rimasto detenuto in un reparto comune del carcere per quasi due anni. Sulla dedotta violazione dell'art. 5 § 1, i giudici di Strasburgo ricordano che la detenzione di una persona, motivata dai suoi disturbi mentali, è regolare soltanto se avviene in un ospedale, in una clinica o in un altro istituto adeguato tenendo conto delle sue necessità; regolarità disattesa nella causa esaminata. Invocando l'art. 5 § 5, poi, il ricorrente sostiene di non aver avuto a disposizione alcuno strumento efficace di tutela che gli avrebbe permesso di ottenere riparazione per il pregiudizio subito (danno morale); anche in questo caso viene accertata la violazione. Conseguentemente viene accolta la doglianza circa la violazione del diritto a un processo equo (art. 6 § 1 Cedu) in ragione della mancata esecuzione della sentenza della Corte d'appello con cui si ordinava il trasferimento presso una REMS. Infine, il ricorrente asserisce che l'inosservanza inspiegabile e prolungata della misura indicata dalla Corte costituisce una violazione del suo diritto a ricorrere dinanzi alla Corte EDU, sancito dall'art. 34 della Convenzione; anche questa istanza viene accolta. Per i motivi anzidetti, la Corte condanna l'Italia a versare la somma di 36.400 euro per i danni morali patiti e 10.000 euro per le spese processuali sostenute.

Violazione dell'art. 3 della Convenzione

Violazione dell'art. 5 §§ 1 e 5 della Convenzione

Violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione

Violazione dell'art. 34 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, KOCAMIS E KURT C. TURCHIA, 25 GENNAIO 2022, RIC. N. 227/2013

Due cittadini turchi si rivolgevano alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo asserendo la violazione dell'art. 5 della Convenzione, che sancisce il diritto a non essere privati della libertà personale se non in forza di un legittimo provvedimento previsto dalla legge. I predetti, tratti in custodia cautelare per il reato di estorsione armata, vedevano respinta l'istanza di opposizione presentata al Tribunale senza che fosse celebrata udienza orale e senza che il parere scritto del P.M. fosse loro notificato. Impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte d'appello, questa respingeva il ricorso senza tenere udienza e prolungava la detenzione, poi confermata in ultimo grado di giudizio. I ricorrenti si dolevano dell'inosservanza dell'art. 108 PCC che *littera legis* disciplina il prolungamento della detenzione e impone una verifica della legittimità della misura detentiva a intervalli regolari, sia nella fase delle indagini che in quella del processo. Altresì, lamentavano l'assenza di un rimedio compensativo nel diritto interno per le presunte violazioni dell'art. 5 Cedu, che riconosce il diritto al risarcimento dei danni patiti per detenzioni illegittime. La Corte, rispetto alla prima doglianza, osserva che il sistema turco (*sub specie* art. 108 PCC) di per sé non si pone in contrasto con i principi del diritto convenzionale, posto che l'obbligo di celebrare un'udienza orale a ogni obiezione presentata porterebbe a una paralisi del procedimento penale; tuttavia, la violazione dell'art. 5 § 4 è comunque riscontrata laddove ai ricorrenti non è stato riconosciuto il

diritto di partecipare alle udienze nella fase delle indagini, seppur compensato durante la fase processuale. Nello specifico, la predetta violazione veniva accertata anche per la mancata notificazione del parere negativo del P.M. alla loro istanza di rilascio. Di conseguenza, i giudici di Strasburgo contestano allo Stato turco la mancata previsione di uno strumento nazionale, di natura indennitaria, per fronteggiare una siffatta violazione dei diritti procedurali dell'indagato o imputato in un procedimento penale.

Violazione dell'art. 5 §§ 4 e 5 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, ILKER DENIZ YUCEL C. TURCHIA, 25 GENNAIO 2022, RIC. N. 27684/2017

Il caso riguardava un giornalista, con doppia nazionalità turca e tedesca, che all'epoca dei fatti in causa (2016) era corrispondente turco in un noto quotidiano tedesco. Il predetto veniva condannato a due anni e nove mesi di reclusione dalla Corte d'assise di Istanbul per aver fatto propaganda a favore dell'organizzazione terroristica PKK (il Partito dei lavoratori del Kurdistan Workers' Party, un'organizzazione terroristica armata) e per essere considerato uno dei divulgatori di alcune e-mail riconducibili al ministro dell'energia turco, dalle quali si desumeva un suo collegamento con l'organizzazione terroristica in parola. Il ricorrente appreso dai media di essere soggetto indagato, si presentava alla polizia locale per rendere spontanea dichiarazione e veniva tratto in



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

custodia cautelare. Confermata la condanna nei successivi gradi di giudizio, il giornalista adiva la Corte EDU asserendo la violazione dell'art. 5 §§ 1 e 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 18 (limitazione dell'uso delle restrizioni dei diritti) per essere stato sottoposto a detenzione preventiva senza fondato motivo ed eccessivamente lunga. Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 5 § 4 (diritto a una decisione rapida sulla legittimità della sua detenzione) per non aver avuto accesso al fascicolo del P.M. e dell'art. 5 § 5 (diritto al risarcimento per la detenzione illegale) per non aver avuto alcuno strumento procedurale al fine di ottenere ristoro avverso la detenzione illegittima. Infine, si contestava la violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) posto che la sua attività giornalistica veniva colpita da provvedimento cautelare preventivo. La Corte, ripercorrendo i fatti di causa e la normativa di riferimento, ha escluso solo la violazione dell'art. 5 § 4 (diritto di accesso al fascicolo dell'inchiesta), perché il ricorrente anche se non aveva beneficiato di un diritto di accesso illimitato alle prove, aveva avuto sufficiente conoscenza del contenuto di tali prove che era stato essenziale per l'effettiva contestazione della legittimità della sua detenzione preventiva.

Violazione dell'art. 5 §§ 1-3 e 5 della Convenzione

Violazione dell'art. 10 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO,
QUARTA SEZIONE, BOTOYAN C. ARMENIA, 8
FEBBRAIO 2022, RIC. N. 5766/2017**

La causa riguarda le denunce presentate, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, da una cittadina armena per un episodio di *malpractice* medica che l'aveva resa invalida. La ricorrente lamentava di non aver ricevuto le cure adeguate, che lo stato di menomazione subito fosse collegato a errore medico incorso nella fase di scelta delle placche metalliche e di non aver avuto un'informazione completa sui rischi dell'operazione, se non quelli di natura finanziaria. Altresì, di non aver potuto far valere le proprie pretese in altra sede se non quella penale, posto che nell'ordinamento interno non è consentito attivare un procedimento civile o amministrativo per negligenza medica. Nel caso di specie, la paziente non era riuscita più a deambulare autonomamente dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico per la ricostruzione di una frattura ossea, stabilizzata con placche metalliche, eseguita da medico non specializzato in ortopedia. Presentata regolare denuncia alle Autorità nazionali, veniva avviato un procedimento penale a carico del chirurgo che aveva effettuato l'intervento medico, per il reato di negligenza medica (ai sensi dell'art. 130 § 1 c.p.). Completata la fase istruttoria, sentiti i testimoni e una serie di consulenti legali, l'imputato veniva prosciolto dalle accuse poste a suo carico per mancanza di prove. La ricorrente faceva ricorso alla Corte d'appello che annullava la decisione della Corte regionale e restituiva il fascicolo al P.M. All'esito di un nuovo procedimento, l'organo requirente stabiliva che non si poteva stabilire alcun nesso tra le complicazioni post-chirurgiche della ricorrente (osteomielite) e il fatto che fosse stata operata da un chirurgo che non era un traumatologo ortopedico qualificato. La paziente,



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

così, decideva di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, invocando la violazione dell'art. 8 della Convenzione. La Corte, preso atto che all'epoca dei fatti non esistevano norme di regolamentazione delle specializzazioni chirurgiche o riguardanti l'acquisto di apparecchi ortopedici, conclude che non vi sia stata violazione della norma *ivi* invocata. Tuttavia, la Corte ritiene che lo Stato non abbia fornito alla ricorrente alcuno strumento procedurale efficace, diverso da quello penale, che le permettesse di denunciare l'episodio di *malpractice* medica e di ottenere un adeguato risarcimento per i danni subiti.

Violazione dell'art. 8 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUINTA SEZIONE, BONNET C. FRANCIA, 24 FEBBRAIO 2022, RIC. N. 35364/2019

Nella causa Bonnet c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara inammissibile il ricorso presentato per la violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 Cedu) e della libertà di espressione (art. 10 Cedu), perché manifestamente infondato. Il caso riguardava la condanna a un anno di carcere di un cittadino francese, direttore dell'associazione politica "Égalité et Réconciliation", per i reati di negazionismo e istigazione all'odio razziale per aver pubblicato – sulla relativa pagina web - una vignetta dal titolo "Chutzpah Hebdo", raffigurante il volto di Charlie Chaplin davanti a una stella di David che domanda "Shoah, dove sei?" con didascalia "storici tutti in mare". In altre parole veniva contestato al predetto di aver negato la

realtà storica dell'Olocausto e offeso l'intera comunità ebraica; il Tribunale ordinava, poi, la cancellazione della vignetta incriminata. Esauriti i gradi di giudizio interno, la difesa adiva la Corte EDU invocando un'adeguata tutela dei diritti ai sensi degli artt. 6 e 10 della Convenzione. Il ricorrente sosteneva che la predetta vignetta non era indirizzata alla comunità ebraica ma agli storici del secondo conflitto mondiale e che, comunque, fosse espressione del diritto di critica e satira di stampo politico. La Corte, ripercorrendo la sua evoluzione giurisprudenziale, ricorda che la libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica; tuttavia, tale diritto deve trovare il giusto bilanciamento in altri diritti di pari rango, quale il diritto alla protezione e reputazione della personalità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la vignetta pubblicata (e il messaggio antisemita annesso) non poteva essere considerata come contributo ad un dibattito di interesse pubblico e che, anche se l'art. 10 Cedu fosse applicabile, la vignetta rientrava in una categoria che gode di una protezione ridotta ai sensi di tale disposizione normativa. I giudici convenzionali, non riscontrata alcuna violazione della norma in parola, passano al vaglio l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice nazionale; anche in questo caso, la Corte sostiene che il bilanciamento degli interessi in gioco era stato correttamente effettuato e non manchevole di sufficiente motivazione. Per tali motivi, alcuna violazione veniva riscontrata dell'art. 6 della Convenzione.

No violazione dell'art. 6 della Convenzione

No violazione dell'art. 10 della Convenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, McCALLUM C. ITALIA, 23 FEBBARIO 2022, RIC. N. 20863/2021

In data 23 febbraio 2022 si è tenuta udienza interlocutoria della causa McCallum c. Italia, dinanzi alla Grande Camera della Corte EDU. Il caso riguarda l'estradizione della ricorrente negli Stati Uniti, dove è ricercata come principale sospettata dell'omicidio del marito e dell'occultamento del suo cadavere, attualmente detenuta in Italia; richiesta accolta dalle autorità nazionali con provvedimento del 7 marzo del 2021. In contestazione, la predetta ha adito la Corte di Strasburgo invocando la possibile violazione dell'art. 3 della Convenzione qualora estradata negli Stati Uniti.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, TERZA SEZIONE, BJARKI H. DIEGO C. ISLANDA, 15 MARZO 2022, RIC. 30965/2017

Il caso riguardava l'incriminazione e la condanna del ricorrente, dirigente di una banca islandese, per frode fiscale a seguito della crisi finanziaria del 2008 che aveva portato al fallimento il predetto istituto bancario. Avviate due indagini penali il ricorrente veniva ascoltato dal procuratore distrettuale come persona informata sui fatti senza assistenza del difensore di fiducia; solo all'esito del secondo colloquio scopriva di essere indagato per i reati di frode fiscale e di essere stato sottoposto a intercettazione telefonica. Veniva rinviato a giudizio e condannato a due anni e mezzo di reclusione. La difesa impugnava la sentenza di condanna dinanzi alla Corte Suprema sostenendo che il proprio assistito non era stato sentito in qualità di

indagato ma di testimone e che, quindi, non aveva goduto dei diritti di difesa riconosciuti per legge (specie l'assistenza legale). Confermata la condanna, la stampa locale rendeva noto che un giudice del collegio, assegnatario del caso, era titolare di un portafoglio azionario presso la banca fallita. Il ricorrente, così, adiva la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invocando la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 a) e c) della Cedu che sanciscono il diritto ad un processo equo dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, il diritto ad essere informato rapidamente dell'accusa e il diritto all'assistenza di un avvocato di sua scelta. In particolare, la difesa sosteneva che il collegio non era stato imparziale visto l'interesse di alcuni membri nei fatti di causa; altresì, che l'imputato non aveva avuto la possibilità di conoscere tempestivamente le accuse a lui mosse e di non aver beneficiato dei diritti di assistenza legale durante le audizioni. Rispetto alla prima doglianza, la Corte Edu ricorda che l'imparzialità deve essere determinata secondo un test soggettivo e oggettivo: occorre verificare se il giudice ha avuto qualche pregiudizio personale e se il tribunale stesso ha offerto garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo riguardo alla sua imparzialità. Nel caso in esame non veniva riscontrata alcuna violazione delle garanzie procedurali, posto che l'investimento azionario era di valore esiguo. Quanto alla protezione offerta dall'art. 6 §§ 1 e 3 a) e c), la Corte rammenta che si applica a una persona soggetta ad "accusa penale", ossia dal momento in cui gli viene notificato il capo d'accusa o dal momento in cui viene colpito da azioni intraprese dalle autorità a seguito di un sospetto nei suoi



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

confronti; si deduce che ricorrente non era stato edotto dell'accusa mossa nei suoi confronti se non delle indagini per le quali veniva ascoltato. Di conseguenza, vi è stata una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 6 §§ 1 e 3 a) e c) della Convenzione ma non anche dell'art. 6 § 1 rispetto all'asserita imparzialità dell'organo giudicante.

Violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 a) e c) della Convenzione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUARTA SEZIONE, Y E ALTRI C. BULGARIA, 22 MARZO 2022, RIC. 9077/2018

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella causa Y e altri c. Bulgaria, ha dichiarato all'unanimità la violazione dell'art. 2 ma non anche dell'art. 14 della Convenzione a tutela, rispettivamente, del diritto alla vita e al divieto di discriminazione (specie violenza di genere). Il caso riguardava l'omicidio di una donna, cittadina bulgara, per mano del marito. La madre e le figlie della vittima contestavano allo stato di appartenenza di non aver preso in debita considerazione tutte le denunce presentate per molestie e maltrattamenti e di non aver attivato alcuna procedura cautelare nei confronti del marito omicida. In particolare, dai fatti di causa, emerge che le autorità locali non avessero proceduto all'arresto dell'uomo a seguito della violazione dell'ordine restrittivo, disposto dal Tribunale, né revocato il porto d'armi e sequestro la pistola poi utilizzata per uccidere la donna. A seguito dell'infausto evento, la polizia attivava una procedura disciplinare interna nei confronti di

alcuni agenti. Le ricorrenti si rivolgevano alla Corte Edu che ha ritenuto fondata la censura in merito all'art. 2; nell'occasione, osserva che se le autorità avessero fatto una valutazione appropriata, adottando una serie di misure preventive, avrebbero potuto impedire l'omicidio della vittima e salvaguardato la sua persona. Rispetto all'accusa di compiacenza generale ad opera delle Autorità nazionali rispetto al fenomeno della violenza di genere, in violazione dell'art. 14 della Cedu, la Corte sostiene che non vi siano sufficienti prove a dimostrazione del fatto che le predette autorità avessero cercato di dissuadere le donne a presentare denunce o che i tribunali avessero sistematicamente ritardato l'emissione di ordini restrittivi o che si mostrassero riluttanti a trattare tali casi. Infatti, la risposta giudiziaria era stata piuttosto rapida e non indulgente: il reo era stato condannato a 13 anni di reclusione e i poliziotti inadempienti colpiti da un'azione disciplinare. Per tali motivi, la Corte ritiene non violato l'art. 14 della Convenzione.

Violazione dell'art. 2 della Convenzione

No Violazione dell'art. 14 della Convenzione

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, TREDICESIMA SEZIONE, SABANI C. BELGIO, 8 MARZO 2022, RIC. 53069/15.

La vicenda processuale trae l'abbrivio dall'arresto della ricorrente eseguito presso la sua abitazione a seguito dell'accertato inadempimento dell'ordine di lasciare il Paese notificatogli in precedenza dall'autorità competente.

I tribunali nazionali hanno stabilito che il provvedimento restrittivo è stato eseguito in



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

maniera legittima, non constatandosi alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Dagli atti non si evince, invero, alcuna forma di abuso, tenuto conto che la porta dell'appartamento non è stata inopinatamente forzata, mentre l'uso delle manette sarebbe giustificato dall'art. 21 della legge sul servizio di polizia alla luce del rischio di fuga del ricorrente, considerato il mancato rispetto dei plurimi provvedimenti di espulsione emessi nei suoi confronti.

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che l'arresto della ricorrente costituisce indubbiamente ai sensi dell'art. 8 della Convenzione un'ingerenza nella sua vita privata.

Per quanto riguarda la sua legittimità, il Collegio ha osservato che il Governo non è stato in grado di provare la sussistenza di una base giuridica idonea a giustificare l'adozione. Nel diritto belga, l'inviolabilità del domicilio è espressamente sancita dall'articolo 15 della Costituzione, che prevede espressamente che l'esecuzione delle misure limitative della libertà personale presso l'abitazione del destinatario e, più in generale, le perquisizioni domiciliari non possano aver luogo salvo i casi previsti dalla legge. In questi termini, il surriferito art. 21 della legge sul servizio di polizia, come riconosciuto in seguito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione belga, non rappresenta una base giuridica chiara e precisa in quanto non autorizza gli agenti di polizia a eseguire un provvedimento restrittivo presso un'abitazione privata. Né, inoltre, il Governo ha fornito adeguate giustificazioni circa l'utilizzo delle manette da parte dell'autorità di polizia, dovendosi, pertanto, concludere per la sua arbitrarietà.

Violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, EKREM C. TURCHIA, 8 MARZO 2022, RIC. 10613/10.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato, all'unanimità, la sussistenza di una violazione degli artt. 6 §§ 1 e 3 (diritto a un equo processo/diritto all'assistenza legale di propria scelta 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione nei confronti di tutti i ricorrenti. Il caso riguarda la condanna dei ricorrenti per aver organizzato una protesta in un tribunale, durante la quale hanno scandito slogan, esposto uno striscione, lanciato volantini in giro e si sono barricati in uno dei suoi corridoi, determinando così la sospensione di alcune delle udienze previste per quel giorno. Ai ricorrenti è stata comminata la pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuti membri di un'organizzazione terroristica armata, nonostante non vi fossero prove circa alcuna intenzione violenta da parte loro e il possesso di armi o altro materiale pericoloso al momento del loro arresto. La Corte ha osservato, in particolare, come il Governo non avesse fornito alcuna idonea giustificazione a fondamento dell'irrogazione di pene detentive così severe in relazione ai fatti di causa. Irragionevole è apparsa, inoltre, la durata del periodo di custodia cautelare patito dai ricorrenti. Malgrado la punibilità delle condotte possa ritenersi giustificata ai sensi della normativa nazionale e dei parametri convenzionali conferenti, il trattamento sanzionatorio, complessivamente considerato,



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

deve ritenersi sproporzionato rispetto alla loro gravità. Ai sensi dell'art. 11, in particolare, una siffatta ingerenza da parte delle autorità nazionali nell'esercizio del diritto alla libertà di riunione non può qualificarsi come "necessaria in una società democratica" e, dunque, legittima.

Il Collegio, infine, ha constatato come il mancato esame da parte dei tribunali nazionali delle condizioni relative alla presunta rinuncia a tre dei diritti dei ricorrenti a un difensore mentre erano in stato di custodia di polizia – e l'uso che era stato fatto delle prove fornite in assenza di un avvocato per condannarli – abbia il processo nel suo complesso iniquo, giustificandosi pertanto la condanna dello Stato aderente altresì per violazione dell'art.6, §§ 1 e 3, della Convenzione.

Violazione art. 6, §§ 1 e 3, della Convenzione.

Violazione art. 11 della Convenzione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

*Le sintesi sono a cura di **Anna Onore** e **Giovanni Sodano**, dottorandi di ricerca presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" con il coordinamento di **Andreana Esposito**, Professore Associato di Diritto Penale presso la medesima Università e componente dell'Osservatorio Europa UCPI*

❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PRIIT PIKAMÄE 13 GENNAIO 2022, CAUSA C-520/20, DB, LY, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALL'ADMINI-

STRATIVEN SAD SILISTRA (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI SILISTRA, BULGARIA).

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale – Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione – Misure necessarie – Normativa e prassi amministrative nazionali che impongono all'autorità competente di eseguire l'azione richiesta»

Con riguardo alla questione pregiudiziale posta dall'Administrativen sad Silistra circa l'interpretazione dell'articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), l'avvocato generale Priit Pikamäe ha concluso che tale norma non osta all'introduzione di una normativa nazionale che vieti alle autorità dello Stato membro richiesto di rifiutare l'esecuzione di una segnalazione relativa a un oggetto inserito nel SIS II, qualora sussistano indizi per ritenere che la segnalazione non persegua lo scopo previsto all'articolo 38, paragrafo 1, di detta decisione. Il rimpatrio dell'oggetto, conclude l'Avvocato, fa parte delle misure necessarie che devono essere concordate tra gli Stati membri in seguito a uno scambio di informazioni supplementari e la cui attuazione non rientra nel campo di applicazione della decisione 2007/53.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN RICHARD DE LA TOUR 13 GENNAIO 2022, CAUSA C-569/20, IR, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SPETSIALIZIRAN NAKATELEN SAD (TRIBUNALE SPECIALIZZATO PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA).

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Articoli 8 e 9 – Requisiti in caso di condanna in contumacia – Diritto a un nuovo processo – Fuga dell'imputato – Normativa nazionale che esclude la riapertura del procedimento penale qualora la persona condannata in contumacia si sia data alla fuga dopo aver preso conoscenza delle accuse a suo carico durante la fase istruttoria del procedimento»

In riferimento alla questione, posta dallo Spetsializiran nakazaten sad, se un individuo precedentemente condannato al termine di un processo nel quale non è comparso personalmente, a causa della latitanza, possa beneficiare del diritto a un nuovo processo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo penale, l'Avvocato Generale Jean Richard De La Tour ha concluso che: 1) L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei

procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso comprende una situazione in cui il giudice nazionale accerti, alla luce di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione di cui trattasi, che, nonostante la diligenza e gli sforzi di cui hanno dato prova le autorità nazionali competenti per informare l'imputato del processo a suo carico e delle conseguenze della mancata comparizione, quest'ultimo non ha adempiuto, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi che gli sono imposti per ricevere tali informazioni, al fine di sottrarsi all'azione della giustizia. 2) Nell'ambito di tale esame, è compito del giudice nazionale determinare la natura e la portata degli obblighi che incombono all'imputato affinché egli sia tenuto informato e, se del caso, dimostrare in modo inequivocabile, sulla base di fatti precisi e oggettivi, che quest'ultimo era a conoscenza della natura nonché della causa delle accuse formulate a suo carico e si è dato deliberatamente e intenzionalmente alla fuga. 3) L'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l'articolo 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale in base alla quale non è concesso un nuovo processo qualora l'imputato si sia dato alla fuga dopo essere stato informato delle accuse a suo carico durante la fase delle indagini preliminari, ma prima di essere informato dell'atto di imputazione definitivo, a condizione che il giudice nazionale effettui gli accertamenti di cui sopra.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN RICHARD DE LA TOUR, 3 MARZO 2022, CAUSA C-420/20, HN, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SOFIYSKI RAYONEN SAD (TRIBUNALE DISTRETTUALE DI SOFIA, BULGARIA).

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di presenziare al processo – Articolo 8, paragrafo 2 – Rinuncia al diritto di presenziare al proprio processo – Esecuzione di una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso e di soggiorno pronunciata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, imputato in un procedimento penale – Compatibilità»

Alla luce delle considerazioni pregiudiziali sollevate dal Sofiyski Rayonen sad in riferimento al caso di un cittadino albanese impossibilitato a comparire nel processo che lo interessa, in quanto imputato in un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie penali bulgare a causa della commissione di un reato grave per il quale le disposizioni del codice di procedura penale bulgaro prevedono che egli sia presente al processo e, per contro, altre disposizioni della legge bulgara sugli stranieri impongono che egli sia allontanato verso il suo paese di origine e che gli sia vietato il soggiorno e l'ingresso nel territorio bulgaro per un periodo di cinque anni, generando così una contraddizione a livello normativo, l'Avvocato Generale Jean Richard De La Tour conclude che: 1) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul

rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale in base alla quale si proceda all'esecuzione di una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso e di soggiorno nei confronti di un cittadino di un paese terzo, benché tale persona sia oggetto di un procedimento penale per la commissione di un reato grave, senza che le competenti autorità nazionali adottino le particolari misure necessarie al fine di consentire a detto cittadino di presenziare al processo a suo carico. In tali circostanze, l'adozione di una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso e di soggiorno richiede che sia verificato, caso per caso, se l'immediata esecuzione di detta decisione sia compatibile con i diritti della difesa dell'imputato ed, eventualmente, se non occorra rinviare l'allontanamento, oppure revocare o sospendere il divieto d'ingresso e di soggiorno, in conformità dell'articolo 9 e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva in parola. 2) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro giudichi un cittadino di un paese terzo sottoposto a una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale in assenza di quest'ultimo, a condizione che non solo l'imputato sia stato informato in un tempo adeguato dello svolgimento del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, ma che siano anche state messe a sua disposizione misure particolari per consentirgli di



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

comparire al processo e che egli vi abbia rinunciato liberamente e in modo inequivocabile, o che tale imputato, informato dello svolgimento del processo, sia rappresentato in modo adeguato da un difensore da lui stesso incaricato o nominato d'ufficio. 3) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro possa ritenere che una persona abbia liberamente rinunciato a presenziare al proprio processo qualora quest'ultima, pur essendo stata informata delle conseguenze della mancata comparizione, abbia espresso tale volontà nel corso delle indagini preliminari in una fase in cui non era ancora stata fissata la data del processo. 4) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in forza del quale gli Stati membri garantiscono che gli imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo, osta a una legislazione nazionale ai sensi della quale l'imputato ha l'obbligo di comparire al processo che lo riguarda.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANNE KOKOTT, 10 MARZO 2021, C, CeD, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL KORKIEN OIKEUS (CORTE SUPREMA, FINLANDIA).

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584 – Consegna di persone ricercate all'autorità giudiziaria richiedente – Termine per la consegna – Impossibilità di consegna per causa di forza maggiore – Competenza in materia di

constatazione della sussistenza di una causa di forza maggiore – Scadenza del termine per la consegna – Covid-19 – Domanda di asilo»

In riferimento all'interpretazione dell'art. 23 della decisione quadro 2002/584 che disciplina la consegna delle persone ricercate in virtù di un mandato d'arresto europeo dopo che le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione hanno statuito in modo definitivo in merito all'extradizione di tali persone, e che dispone inoltre che, qualora il ricercato non venga consegnato entro un termine, questi debba essere rilasciato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, e che tale termine possa essere prorogato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, l'Avvocato Generale Julianne Kokott affronta la questione se la disposizione faccia riferimento al mandato d'arresto abbia per oggetto l'esercizio di un'azione penale o l'esecuzione di una pena detentiva. Al riguardo propone alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nel senso che l'articolo 23 della decisione quadro 2002/584 non è applicabile se la consegna non è possibile a motivo di un procedimento di domanda d'asilo. In alternativa, qualora la Corte non condividesse questa posizione, l'Avvocato Generale propone di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini: 1) Una proroga del termine per la consegna ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e il mantenimento in custodia dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 23, paragrafo 2, possono essere accordati solo se un'autorità giudiziaria constata che la consegna entro i dieci giorni successivi alla decisione



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo era impossibile in ragione di una causa di forza maggiore, e concorda una nuova data di consegna. Se in un primo tempo un'autorità di polizia ha deciso in merito a tali questioni, essa, per rimediare all'errore, deve immediatamente adire un giudice affinché proceda a un riesame di tale decisione. 2) L'articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro 2002/584, copre tutte le circostanze che, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, rendono impossibile procedere alla consegna e sulle quali gli Stati membri non possono influire. Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (OTTAVA SEZIONE), SENTENZA DEL 24 MARZO 2022, C-125/21, COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IRLANDA

«Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari alternative alla detenzione provvisoria – Decisione quadro 2009/829/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Mancata adozione notificare alla Commissione Europea)»
Con riguardo all'adeguamento dell'Irlanda al diritto eurounitario la Corte di Giustizia ha dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del riconoscimento reciproco alle sentenze in materia penale che

impongono pene detentive o misure privative della libertà ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea e non avendo notificato il testo di tali disposizioni alla Commissione europea, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafo 1 e 2 di tale decisione quadro

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (OTTAVA SEZIONE), SENTENZA DEL 24 MARZO 2022, C-126/21, COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IRLANDA

«Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari alternative alla detenzione provvisoria – Decisione quadro 2009/829/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Mancata adozione notificare alla Commissione Europea)»

Con la presente pronuncia la Corte di Giustizia ha dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione, tra Stati membri dell'Unione europea, del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni sulle misure cautelari in alternativa alla detenzione provvisoria e non avendo notificato il testo di tali disposizioni alla Commissione europea, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 27 di tale decisione quadro.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (SETTIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 7 APRILE 2022, CAUSA C-150/21, RZECZPOSPOLITA POLSKA, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SAD REJONOWY DLA LODZI-SRODMIESCIA W LODZI (TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI LODZ, LODZ CENTRO, POLONIA)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Articolo 1, lettera a), punto ii) – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria resa da un'autorità amministrativa – Decisione impugnabile dinanzi a un procuratore soggetto alle istruzioni del Ministro della Giustizia – Ricorso successivo dinanzi a un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale»

Con riguardo all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un'autorità dello Stato membro della decisione diversa da un'autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in

una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi a un procuratore soggetto all'autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l'accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

*Sintesi a cura del dott. **Folco Gianfelici**, cultore della materia in diritto penale presso l'Università degli Studi di Perugia, con il coordinamento di **Vico Valentini**, Professore Associato di Diritto Penale presso la medesima Università e componente dell'Osservatorio Europa UCPI*

❖ GIURISPRUDENZA INTERNA

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO 2022, n. 6637

In un caso in cui il Procuratore Europeo Delegato per l'Ufficio di Torino aveva presentato ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale di Imperia di rigetto di appello cautelare del Pubblico Ministero, la Suprema corte ha chiarito che le indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite "Bottari" (sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167), per quanto elaborate principalmente con riguardo alla posizione della parte privata, devono ritenersi evidentemente riferibili anche alla parte pubblica, non essendovi motivo per differenziare le rispettive posizioni,



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

tanto più ove si consideri che il codice di rito, nella disciplina dei termini processuali e delle modalità formali di presentazione delle impugnazioni, detta un regime unitario, valido cioè non solo per la parte privata, ma anche per il P.M.

Nè del resto, nella normativa sia sovranazionale (Direttiva UE 2017/1371 e Regolamento UE 2017/1939) che interna (D.Lgs. n. 9 del 2021 e D.Lgs. n. 75 del 2020), concernente l'istituzione e il funzionamento della Procura Europea, è dato ravvisare un regime derogatorio rispetto alla definizione dei requisiti formali delle impugnazioni proposte dal Procuratore Europeo, prevedendo in tal senso l'art. 13 del citato Regolamento (UE) 2017/1939 che i Procuratori Europei Delegati possono esercitare i rimedi disponibili "in conformità del diritto nazionale".

Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Europeo Delegato stante l'irritualità della presentazione dello stesso in quanto avvenuta presso un Tribunale (Torino) diverso da quello (Imperia) che ha emesso l'atto impugnato.

DOTTRINA ED OPINIONI

LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CONFERMA LA PREVALENZA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN TEMA DI 'DATA RETENTION'

A cura di **Amedeo Barletta**

Co-Responsabile Osservatorio Europa UCPI
Nuova fondamentale puntata nella saga europea relativa alla valutazione della compatibilità delle discipline nazionali in tema di data retention con il

diritto europeo e soprattutto con i principi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali della UE.

Su un caso irlandese i giudici del Kirchberg forniscono una interpretazione del diritto UE che, richiamando le precedenti decisioni e riaffermando i principi di fondo della giurisprudenza UE sul punto, pongono numerosi interrogativi anche sulla stessa compatibilità europea della disciplina italiana di recente oggetto di modifica da parte del nostro Legislatore (DL 132/2021 `convertito con Legge n. 178 del 2021) proprio nel tentativo di venire incontro alle richieste dei giudici della Corte di giustizia.

Per leggere il contributo integrale, [clicca qui](#).

LA CORTE EDU RITIENE CONVENZIONALMENTE LEGITTIMA L'INCANDIDABILITÀ PREVISTA DAL CD. DECRETO SEVERINO E LA SUA APPLICAZIONE RETROATTIVA.

Nota a Corte Edu, Sez. I, sent. 17 giugno 2021, Galan c. Italia.

A cura di **Grazia Callipari**

Con la decisione del 17 giugno 2021, la prima sezione della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sulla compatibilità delle norme del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. decreto Severino) riguardante l'incandidabilità (o la decadenza dal mandato in caso di incandidabilità sopravvenuta) alla carica parlamentare dei condannati in via definitiva per determinati reati. Al vaglio della Corte di Strasburgo è stata sottoposta un'annosa questione, ovvero se sia da riconoscersi la natura sostanzialmente penale alle disposizioni sopra citate e se di conseguenza sia da ritenersi violato



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

il principio di irretroattività in materia penale – tutelato dall'articolo 7 CEDU – nell'ipotesi di una loro applicazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore del decreto. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile rispetto a tutte le prospettate violazioni degli articoli 7, 13 e 14 della Convenzione e 3 del protocollo n. 1.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di difesa, [clicca qui](#).

LA CORTE DI STRASBURGO SULLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Nota a Corte EDU, J.L. c. Italia, ricorso n. 5671/16, sentenza 21 maggio 2021

A cura di **Carlotta Frassoni**

Il contributo analizza la decisione della Corte Edu J.L. c. Italia in tema di vittimizzazione secondaria, con particolare attenzione alle motivazioni sottese al giudizio critico della Corte, che si sofferma sulla definizione degli obblighi positivi imposti dall'art. 8 Cedu nei casi di violenza di genere per ricomprendervi anche i diritti della vittima a non essere violata una seconda volta nella sua dignità (cd. vittimizzazione secondaria) per poi aggiungere che tali obblighi si debbano estendere anche al processo penale, e, in esso, al linguaggio utilizzato nelle motivazioni delle sentenze, all'esito di un bilanciamento tra diritto di difesa e garanzie offerte alla vittima in cui il primo cede il passo in funzione delle seconde.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di difesa, [clicca qui](#).

LA LEGGE SEVERINO SUPERA L'ESAME A STRASBURGO

Irricevibili i ricorsi per la violazione dell'art.7 della Convenzione

A cura di **Claudio Avesani**

Componente dell'Osservatorio Europa UCPI

Il contributo analizza due decisioni della corte EDU Miniscalco c. Italia e Galan c. Italia, nella specifica prospettiva della verifica circa la natura delle disposizioni della L. 235/12, in relazione all'art. 7 della Convenzione (nulla poena sine lege); natura sostenuta dai ricorrenti in termini di sanzione sostanzialmente penale, unitamente ad altri profili di doglianza, ed esclusa invece, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale nazionale, dalla Corte EDU, che con le due pronunce in commento ha stabilito la compatibilità convenzionale della c.d. Legge Severino.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di difesa, [clicca qui](#).

TABULATI TELEFONICI E TELEMATICI E RISPETTO DELLA VITA PRIVATA

A cura di **Leonardo Filippi**

Il contributo esamina la nuova disciplina italiana sull'acquisizione dei dati telefonici e telematici – l'art. 132 d. lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice della privacy), recentemente modificato dal d.l. 30.9.2021, n. 132, convertito con interpolazioni dalla l. 23.11.2021, n. 178 – alla luce della normativa sovranazionale, così come interpretata da ultimo dalla dirompente sentenza H.K. della Grande Camera di Corte di giustizia dell'U.E. del 2.3.2021. Dopo un'introduzione sull'evoluzione della predetta disciplina sino alle recenti novelle, passando per la succitata decisione dei giudici europei, l'Autore si sofferma analiticamente sulle modificazioni, oltremodo significative, apportate dalla legge di conversione, per concludere con un bilancio sul recente intervento legislativo.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

Per leggere il contributo integrale su Diritto di difesa, [clicca qui](#).

SISTEMA DI OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE IN ITALIA CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA UE 2012/29 (E INTERPRETAZIONE PREGIUDIZIALE DELLE NORME COMUNITARIE)

A cura di **Alfredo Guarino**

L'autore, nell'approccio epistemologico all'art. 11 della Direttiva UE n. 29/2012, statuente l'obbligo, per gli Stati membri, del riesame delle decisioni di non proseguire l'azione penale, valuta l'adeguamento delle normative in Italia, Germania, Francia e Croazia. Per penetrare nel significato più logico della prescrizione, secondo l'epistemologia della scienza giuridica, l'articolo sottolinea le carenze delle sentenze della Corte di Cassazione e i rimedi in caso di mancata trasmissione alla Corte di Giustizia UE per l'interpretazione pregiudiziale. Si conclude con la proposta di una riforma.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di difesa, [clicca qui](#).

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE SULL'EMISSIONE DELL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE: LA NECESSARIA SIMMETRIA CON LA DISCIPLINA NAZIONALE NEI CASI INTERNI ANALOGHI

Nota a C. giust. UE, sent. 16 dicembre 2021, HP, C-724/19

A cura di **Marcello Daniele**

Componente dell'Osservatorio Europa UCPI
Con la decisione HP del 16 dicembre 2021, C-724/19, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha tracciato un importante punto fermo in merito

ai connotati che devono contraddistinguere le autorità nazionali competenti ad emettere un ordine europeo di indagine penale (OEI).

Nel caso in questione, nell'ambito di un procedimento per reati di terrorismo, un pubblico ministero bulgaro aveva emesso un ordine europeo volto ad acquisire dati relativi al traffico di comunicazioni elettroniche (i c.d. tabulati) senza chiedere un'autorizzazione ad un organo giurisdizionale. Ciononostante l'ordine, rivolto a Germania, Austria, Svezia e Belgio, era stato ugualmente eseguito.

Insieme agli altri elementi raccolti nel corso delle investigazioni, i tabulati erano stati posti alla base di una richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato. L'organo giurisdizionale bulgaro competente per il rinvio, tuttavia, si era domandato se essi potessero considerarsi legittimamente raccolti. Nel sistema della Bulgaria, infatti, se è vero che la legge di trasposizione della direttiva sull'OEI conferisce in modo generico al pubblico ministero la competenza ad emettere un ordine europeo di indagine, secondo il diritto processuale nazionale l'acquisizione dei dati di traffico dovrebbe avvenire in forza del provvedimento di un giudice, a cui il pubblico ministero potrebbe unicamente rivolgere una richiesta motivata.

Di qui un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la quale ha statuito, in sintesi, che la direttiva: (a) vieta che un pubblico ministero sia competente ad emettere un ordine europeo volto all'acquisizione di dati di traffico qualora l'adozione di un atto istruttorio di questo tipo, nell'ambito di un caso interno analogo, sarebbe di competenza di un giudice; (b) vieta altresì che il riconoscimento da parte dell'autorità di esecuzione di un OEI volto



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

all'acquisizione di dati di traffico possa colmare la mancanza dell'autorizzazione di un giudice qualora quest'ultima fosse richiesta dal diritto dello Stato di emissione in un caso interno analogo.

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA NUOVAMENTE SULL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE: LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI PREVALE SULL'EFFICIENZA INVESTIGATIVA

**Nota a C. giust. UE, Sez. I, 11 novembre 2021,
Gavanzov, C-852/19**

A cura di **Carlotta de Luca**

Con la pronuncia in commento, la Corte di giustizia torna a occuparsi dell'ordine europeo di indagine penale (OEI), quale strumento di cooperazione giudiziaria in ambito probatorio fondato sul principio del mutuo riconoscimento e regolato dalla Direttiva 2014/41/UE – recepita dall'Italia con d.lgs. n. 108 del 2017 – segnando, questa volta, un punto a favore dei diritti fondamentali. La sentenza costituisce l'epilogo di una vicenda peculiare, che ha dato luogo a un doppio rinvio pregiudiziale, con cui la Corte si è discostata nettamente dalle conclusioni formulate in occasione della pronuncia resa a seguito del primo rinvio, mostrandosi finalmente attenta alle esigenze di tutela delle garanzie processuali e, in specie, del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Abbandonato l'approccio formale che connotava il precedente arresto, la soluzione qui accolta tuona per la conseguenza dirompente in grado di produrre sul terreno della cooperazione

giudiziaria: l'estromissione dal circuito dell'ordine investigativo di uno Stato la cui normativa non contempla le garanzie minime accordate dal diritto dell'Unione.

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E DUE NUOVE OCCASIONI DI DIALOGO TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA

**Nota a Corte cost., ordd. 18 novembre 2021,
nn. 216 e 217, Pres. Coraggio, Red. Viganò**

A cura di **Chiara Amalfitano** (Componente Osservatorio Europa UCPI) e **Matteo Aranci**

Con due ordinanze, depositate lo scorso 18 novembre 2021, la n. 216 e la n. 217, la Corte costituzionale ha deciso di investire nuovamente la Corte di giustizia di due rinvii pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di alcune previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo (DQ MAE), lette alla luce di diverse disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Si tratta, in termini assoluti, del quinto e del sesto rinvio pregiudiziale sollevati dalla Consulta e, rispettivamente, del terzo e del quarto esperiti dopo il "cambio di rotta" quanto al tema della c.d. doppia pregiudizialità (costituzionale e "comunitaria"), quale delineato nel famoso obiter dictum di cui alla sentenza n. 269/2017 e temperato da successive pronunce del giudice delle leggi, che ne hanno allineato la portata, in buona sostanza, alla giurisprudenza di Lussemburgo.

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

AZIONE PUBBLICA - I PRIMI PASSI DELLA PROCURA EUROPEA

A cura di **Paul Le Fèvre**

Avvocato partner presso SCP Kiejman & Marembert

La Procura europea (European Public Prosecutor Office, nella lingua di Shakespeare) è stata introdotta in Francia dalla legge n. 2020-1672 del 24 dicembre 2020 (sulla base del regolamento europeo 2017/1939 del 12 ott. 2017). È operativa dal 1° giugno 2021.

La sua missione consiste nel perseguire più efficacemente gli attacchi agli interessi finanziari dell'Unione Europea, fino ad ora trascurati dai vari Stati membri, i quali, solo raramente hanno riservato azioni legali alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF).

I reati principalmente interessati dall'azione della Procura europea sono la frode IVA, la frode doganale, l'appropriazione indebita di fondi europei o ancora la corruzione di pubblici ufficiali nonché il riciclaggio di denaro di tali reati.

La posta in gioco finanziaria è enorme poiché si tratta di ben 1.800 miliardi di euro che arriveranno a irrigare le economie europee entro il 2027 (di cui 750 miliardi del piano di ripresa post Covid Next Generation EU) e di cui si tratterà di controllare l'allocazione per evitarne la diversione da parte della criminalità organizzata.

La sua attività è centralizzata in Lussemburgo: 22 procuratori europei (uno per paese europeo aderente, come si trova, a questo modello di cooperazione rafforzata) compongono il collegio dell'istituzione. Il potere decisionale in materia di azione pubblica spetta a quindici camere

permanenti alle quali sono attribuite le diverse questioni e decidono, per ciascuna di esse, come proseguire, essendo i procuratori europei delegati per dare attuazione a tali decisioni "a livello locale", in ciascun Paese membro interessato e sulla base delle diverse legislazioni nazionali in vigore.

In Francia, questo nuovo tipo di procuratore può vestirsi e utilizzare le prerogative finora riservate al solo giudice istruttore, il che non solo solleva grandi questioni teoriche, ma non mancherà, soprattutto,

di porre numerose questioni pratiche. Può contare su tutte le amministrazioni e servizi specializzati in materia economica, fiscale e doganale (in particolare Tracfin, il servizio nazionale di dogana giudiziaria, l'amministrazione fiscale).

Le sue indagini rientrano, per altro, anche nella competenza esclusiva della giurisdizione dei tribunali di Parigi.

L'emergere di questa nuova istituzione, transnazionale, centralizzata e indipendente, in grado di agire in modo efficace e rapido in più paesi europei contemporaneamente, senza passare attraverso il classico canale della mutua assistenza legale, pone notevoli problemi.

Quale ruolo svolgerà al riguardo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di fronte a questo nuovo protagonista? Quali garanzie giurisdizionali per l'imputato e quali garanzie per i diritti della difesa? Si ricorda naturalmente che gli atti dei Procuratori europei delegati si svolgeranno nel rispetto delle legislazioni nazionali, ma che ne sarà delle vere decisioni assunte, a monte, dalle camere permanenti, in Lussemburgo?



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

Quale responsabilità per i procuratori europei la cui assoluta indipendenza è sancita rispetto al proprio ordinamento nazionale?

Senza contare le questioni franco-francesi. In particolare, come si concretizzerà la trasmutazione del

procuratore europeo in giudice istruttore e come garantire che non porti ad un impoverimento dei diritti della difesa?

Di fronte a queste sfide, anche gli avvocati penalisti europei dovranno strutturarsi in una rete per offrire alle parti in causa, in modo speculare alla Procura europea, una difesa europea pienamente operativa, in grado di agire con urgenza e contemporaneamente in più paesi europei, fatto che richiede un'approfondita competenza, linguistica e tecnica, nell'affrontare reati il più delle volte di particolare complessità.

A titolo esemplificativo, la Procura europea, nei suoi primi mesi di attività, ha avviato numerose indagini transnazionali in materia di frode IVA:

■ un caso riguardante una frode del valore di 14 milioni di euro che ha dato luogo a perquisizioni in Germania, Slovacchia, Paesi Bassi, Bulgaria e Ungheria,

■ un altro nel settore del commercio di autoveicoli di lusso che ha portato a simultanee operazioni di polizia in Germania, Italia e Bulgaria (10 arresti e 13 milioni di euro sequestrati),

■ simultanei arresti e sequestro di 23 milioni di euro in Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia, per una frode che sarebbe stata commessa a partire da Amburgo.

La Procura europea ha inoltre aperto indagini per atti di appropriazione indebita di fondi europei, corruzione o ancora per reati doganali:

■ un caso di corruzione e attacco al Fondo di coesione europeo nei confronti in particolare di un magistrato croato,

■ un caso di appropriazione indebita di fondi europei che ha portato al sequestro da parte della Guardia di Finanza di imbarcazioni da diporto in Sicilia per un valore di 900.000 euro (operazione "Laguna"),

■ un'indagine sul traffico di sigarette di contrabbando in Sicilia con un danno di 6 milioni di euro (operazione denominata "Blue Wave") che ha portato all'arresto di 13 persone.

Nei primi mesi di esistenza della Procura europea sono stati così effettuati numerosi arresti e sequestri in tutta Europa, per diverse decine di milioni di euro.

Infine, una prima condanna penale è avvenuta in Slovacchia il 22 novembre 2021 nei confronti di un sindaco perseguito per aver falsificato documenti al fine di beneficiare indebitamente di fondi europei (stimati in 93.000 euro). È stato condannato a tre anni di reclusione con sospensione della pena e a cinque anni di divieto dal ricoprire cariche pubbliche.

L'anno 2022 segnerà senza alcun dubbio un'intensificazione dell'azione della Procura europea in tutta Europa. Permetterà di individuare le prime tendenze significative sul numero delle indagini che hanno portato a un rinvio a giudizio, il tasso di condanna, la natura e l'importo delle sanzioni richieste dai Procuratori europei delegati nei vari casi, le sanzioni trattenute dalle giurisdizioni di giudizio.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

A tal proposito, la questione dell'efficacia delle suddette sanzioni sarà centrale, sia per il pubblico ministero (l'obiettivo primario della Procura europea è il recupero del denaro sottratto indebitamente a danno dei cittadini europei) sia per la difesa, che dovrà garantire che tale obiettivo non prevalga sui principi, imperativi in uno Stato di diritto, di proporzionalità e di individualizzazione della sanzione

SPECIALE UCRAINA

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E LA SITUAZIONE IN UCRAINA

Pur non essendo l'Ucraina uno Stato parte dello Statuto di Roma, ha, tuttavia, esercitato per due volte le sue prerogative per accettare la giurisdizione della Corte su presunti crimini internazionali verificatisi nel suo territorio, ai sensi dell'articolo 12(3) dello Statuto. La prima dichiarazione è stata depositata dal governo dell'Ucraina il 9 aprile 2014 in relazione ai presunti crimini commessi sul territorio ucraino dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, ed, in relazione ad essa, il Procuratore aprì una "preliminary examination" ipotizzando crimini commessi durante le cosiddette proteste di Maidan, in occasione della violenta repressione delle manifestazioni pro Europa del 2013/2014 a Kiev, in Crimea durante l'annessione russa del 2014, e nel Donbass. La seconda dichiarazione dell'8 settembre 2015, relativa ai soli crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ha esteso in via indeterminata il lasso temporale per includere i

presunti crimini in corso commessi in tutto il territorio dell'Ucraina dal 20 febbraio 2014 in poi. L'11 dicembre 2020 l'allora procuratrice della CPI Fatou Bensouda chiudeva la fase preliminare, evidenziando svariati "ragionevoli motivi di ritenere che fossero stati commessi crimini di guerra, quali la tortura ed attacchi contro la popolazione civile, nonché il privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del diritto a un equo e regolare processo o il costringerlo a prestare servizio nelle forze del nemico, oltre a stupri e altre forme di violenza sessuale, e crimini contro l'umanità, come il trasferimento forzato di popolazione in relazione al trasferimento di detenuti in attesa di giudizio o la sparizione forzata di persone, ed altri."

Il 28 febbraio 2022, il Procuratore della CPI ha annunciato che avrebbe chiesto l'autorizzazione ad aprire un'indagine sulla situazione in Ucraina, sulla base delle precedenti conclusioni dell'Ufficio derivanti dal suo esame preliminare, e comprendente qualsiasi nuovo presunto crimine che rientra nella giurisdizione della Corte.

Il 1° marzo 2022, l'Ufficio ha ricevuto una segnalazione (referral) da parte della Repubblica di Lituania. Il 2 marzo 2022, 38 Stati parte, fra i quali l'Italia oltre a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, hanno presentato una segnalazione congiunta.

Il 2 marzo 2022, il procuratore ha annunciato di aver proceduto ad aprire un'indagine sulla situazione in Ucraina sulla base delle segnalazioni pervenute.

In conformità con i parametri giurisdizionali generali conferiti attraverso queste segnalazioni,



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

e senza pregiudicare il *focus* dell'indagine, l'ambito della situazione comprende tutte le accuse passate e presenti di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio dell'Ucraina da qualsiasi persona dal 21 novembre 2013 in poi.

L'11 marzo 2022, il Procuratore ha confermato che altri due Stati, il Giappone e la Macedonia del Nord, hanno segnalato la situazione in Ucraina all'Ufficio, portando il numero totale di Stati a 41.

L'Ufficio del Procuratore ha creato un portale dedicato attraverso il quale qualsiasi persona che possa avere informazioni rilevanti per la situazione in Ucraina può contattare la divisione investigativa della CPI all'indirizzo mail dedicato: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Il Procuratore, peraltro, si è già recato in Ucraina ed ha iniziato a raccogliere testimonianze.

A cura dell'avv. Federico Cappelletti, Co-Responsabile dell'Osservatorio Europa UCPI

25 FEBBRAIO 2022 - COMUNICATO DEL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE KARIM A.A. KHAN QC SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA: “STO SEGUENDO DA VICINO I RECENTI SVILUPPI ALL'INTERNO E AI CONFINI DEL TERRITORIO UCRAINO CON SEMPRE CRESCENTE PREOCCUPAZIONE”

Per leggere il comunicato, [clicca qui](#).

28 FEBBRAIO 2022 - COMUNICATO DEL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE KARIM A.A. KHAN QC

SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA: “HO DECISO DI PROCEDERE CON L'APERTURA DI UN'INDAGINE”

Per leggere il comunicato, [clicca qui](#).

2 MARZO 2022 – LA PRESIDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE ASSEGNA LA SITUAZIONE UCRAINA ALLA PRE-TRIAL CHAMBER II

La Presidenza della Corte Penale Internazionale (“ICC” o “La Corte”) ha attribuito la questione ucraina alla Pre-trial Chamber II, composta dai giudici Antoine Kesia-Mbe Mindua, Tomoko Akane e Rosario Salvatore Aitala. Tale decisione segue al comunicato del Procuratore della Corte, Karim A.A. Khan QC, del 1 marzo 2022 con il quale informava la Presidenza circa le sue intenzioni di presentare una richiesta di autorizzazione al fine di avviare un'indagine sul caso.

Il Procuratore ha notificato ai giudici la volontà di presentare tale richiesta, sulla base dell'art. 15 (3) dello Statuto di Roma, per ottenere l'autorizzazione ad aprire l'indagine in relazione ai presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in Ucraina dal 21 novembre 2013 ad oggi.

Dal momento in cui il Procuratore presenta la sua richiesta, in conformità con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, spetterà ai giudici della Camera Preliminare II decidere se autorizzare o meno lo stesso ad aprire la predetta indagine. I giudici dovranno considerare se sia ragionevole procedere, esaminando la richiesta del Procuratore e il materiale prodotto a supporto.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

2 MARZO 2022 - COMUNICATO DEL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE KARIM A.A. KHAN QC SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA: DEPOSITO DELLA DOMANDA DA PARTE DI 39 STATI PARTI E APERTURA DELL'INDAGINE.

Per leggere il comunicato, [clicca qui](#).

11 MARZO 2022 - COMUNICATO DEL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE KARIM A.A. KHAN QC SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA: DOMANDA ADDIZIONALE DA PARTE DI GIAPPONE E MACEDONIA DEL NORD; AVVIATO IL PORTALE PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI.

Per leggere il comunicato, [clicca qui](#).

16 MARZO 2022 - COMUNICATO DEL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE KARIM A.A. KHAN QC SULLA VISITA IN UCRAINA E POLONIA: "L'IMPEGNO DI TUTTI GLI INTERESSATI È CRUCIALE PER INDAGINI EFFETTIVE E IMPARZIALI"

Per leggere il comunicato, [clicca qui](#).

25 APRILE 2022 - COMUNICATO DEL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE KARIM A.A. KHAN QC: L'UFFICIO DEL PROCURATORE SI UNISCE ALLE AUTORITÀ NAZIONALI NEL POOL D'INDAGINE CONGIUNTO SUI CRIMINI INTERNAZIONALI COMMESSI IN UCRAINA

Per leggere il comunicato, [clicca qui](#).

LE INDAGINI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE "INTO THE SITUATION OF UCRAINE" – ALCUNE CRITICITÀ.

A cura di **Cuno Tarfusser**, già Vice Presidente della Corte Penale Internazionale

"All'indomani della comunicazione fatta dal Procuratore della Corte Penale Internazionale ("CPI" o "Corte"), il britannico Karim Khan, della sua decisione di richiedere alla Camera Preliminare (Pre-trial Chamber) della Corte l'autorizzazione per "aprire un'indagine nella situazione dell'Ucraina", seguita solo due giorni dopo, il 2 marzo 2022, dalla comunicazione di aprire l'indagine in base al mandato (referral) in tal senso ricevuto da ben 39 paesi, tra cui l'Italia, ho avuto modo di leggere e di ascoltare le più disparate analisi, commenti e prese di posizione di improvvisati e improbabili "esperti" di diritto penale internazionale.

Solo ora, a distanza di diversi giorni si iniziano a leggere commenti di veri esperti, frutto di riflessioni più approfondite e meditate cui anch'io intendo dare il mio contributo avendo quali punti di riferimento, oltre alla legge, e quindi gli strumenti normativi della Corte (Statuto di Roma, Regole di Procedura e di Prova, Regolamento della Corte) ed i suoi precedenti, e quindi eventuali casi analoghi su cui la Corte si è già espressa, anche e soprattutto l'esperienza, e quindi il mio "vissuto" di quasi undici anni all'interno della Corte Penale Internazionale accanto a giuristi provenienti da tutto il mondo.

Anticipo sin d'ora che da nessuno dei tre punti di riferimento vi è ragione di essere particolarmente ottimisti sul fatto che l'intervento della CPI possa



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

essere, non già risolutivo, ma avere un'efficacia che vada al di là di una, seppur forte, simbologia. Tra le diverse criticità ne voglio segnalare tre in particolare: la legittimità dell'indagine, l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e la tempistica.”

Per continuare a leggere il contributo su *Giurisprudenza Penale*, [clicca qui](#).

LA FEDERAZIONE RUSSA ESPULSA DAL CONSIGLIO D'EUROPA

Il 25 febbraio 2022 - giorno successivo all'aggressione perpetrata dalla Federazione russa - il Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 8 del suo Statuto, ne aveva [sospeso i diritti di rappresentanza](#), ritenendo l'invasione una grave violazione dei valori e dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il 10 marzo successivo, il Consiglio d'Europa ha diramato un [comunicato](#) chiedendo alle autorità russe di dare esecuzione alle misure provvisorie disposte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando il bombardamento dell'ospedale di Mariupol, definito “atroce” e, paventando, per la prima volta, la possibilità di espellere la delegazione russa.

Di qui gli eventi sono precipitati anche a livello diplomatico dal momento che il Segretario Generale del Consiglio d'Europa il 15 marzo ha comunicato al Presidente del Comitato dei Ministri che la Federazione russa le aveva notificato il suo ritiro dal Consiglio d'Europa e l'intenzione di denunciare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In pari data l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa rendeva un [parere](#) secondo

cui la Federazione russa non poteva più continuare a far parte del Consiglio d'Europa ed il 16 marzo il Comitato dei Ministri dichiarava con apposita [risoluzione](#) la cessazione con efficacia immediata dell'appartenenza della Federazione Russa al Consiglio d'Europa nell'ambito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 8.

L'ATTIVITA' DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

A seguito dell'*escalation* delle operazioni militari, il 1 marzo, la Corte Europea dei Diritti Umani, su richiesta del governo ucraino, ha emesso una [misura provvisoria](#) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte con cui ha invitato la Russia ad astenersi dal proseguire nella propria azione militare, specialmente contro i civili, condannando gli assalti a “*abitazioni, veicoli di soccorso e altri beni di carattere civile che godono di speciale protezione, quali le scuole e gli ospedali*”, invitando le autorità russe “*a provvedere immediatamente ad assicurare sul territorio attaccato o assediato la sicurezza degli ospedali, dei sanitari, dei mezzi di soccorso*”.

In seguito sono state irrogate [ulteriori misure](#) con le quali la Corte ha intimato alle autorità russe di garantire corridoi umanitari sicuri per la popolazione, evidenziando la pericolosità della situazione di conflitto per la tutela dei diritti fondamentali, con particolare attenzione a coloro che si trovassero senza cibo, acqua, cure mediche e assistenza nelle zone di guerra.

A seguito dell'espulsione della Federazione russa dal Consiglio d'Europa, lo stesso 16 marzo, il Presidente della Corte di Strasburgo, ex art. 9 § 1 del Regolamento della Corte, dichiarava la



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

[sospensione dell'esame di tutti i ricorsi contro la Federazione russa](#) nell'attesa dell'esame circa le conseguenze giuridiche che la sua esclusione può comportare.

La Corte europea dei diritti umani, riunita in sessione plenaria il 21 e 22 marzo 2022, conformemente all'articolo 20 § 1 del suo Regolamento, ha dichiarato che [la Federazione russa cessa di essere un'Alta Parte contraente della Convenzione a partire dal 16 settembre 2022](#).

Di tal che la Corte rimane competente a trattare le domande dirette contro la Federazione russa in relazione ad atti od omissioni suscettibili di costituire una violazione della Convenzione, a condizione che essi si siano verificati fino al 16 settembre 2022, con conseguente revoca con effetto immediato della decisione del Presidente di sospensione dell'esame di tutte le domande contro la Federazione russa.

A cura dell'avv. Federico Cappelletti, Co-Responsabile dell'Osservatorio Europa UCPI

LA FEDERAZIONE RUSSA ANNUNCIA IL SUO RITIRO DAL CONSIGLIO D'EUROPA. QUALI EFFETTI SUL SISTEMA EUROPEO DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI?

A cura di **Guido Raimondi**, già Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani

L'Autore, ripercorse le tappe che hanno portato, poi, all'esclusione della Federazione russa dal Consiglio d'Europa e le misure adottate dalla Corte Europea dei Diritti Umani, si sofferma sugli

scenari ipotizzabili per il futuro assetto della tutela dei diritti fondamentali in Europa.

Per leggere il contributo integrale su *Giustizia insieme*, [clicca qui](#).

APPELLO PER I COLLEGHI UCRAINI DEGLI OSSERVATORI EUROPA E AVVOCATI MINACCIATI

“Il mondo intero sta assistendo alla tragedia che sta devastando l'Ucraina in conseguenza all'attacco russo.

Molti civili hanno perso la vita, le loro proprietà e la loro vita quotidiana si è trasformata in un inferno.

Gli Ucraini tuttavia non si arrendono e lottano senza sosta per il loro paese e le loro vite. Tra loro ci sono anche i nostri colleghi, ai quali rivolgiamo i nostri pensieri e il nostro sostegno. Abbiamo contattato il Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Forense Ucraina, Valentyn Gvozdiy.

Ci ha descritto la tragica situazione del paese e ci ha chiesto gentilmente di poter sostenere, anche economicamente, l'Associazione Nazionale Forense Ucraina, i cui fondi si stanno esaurendo, vista l'urgente necessità di sostenere i suoi membri.

Chiunque volesse contribuire con una donazione a favore dell'Associazione Nazionale Forense Ucraina, può trovare le [coordinate bancarie](#) in allegato”.

LA CONDANNA DI ECBA ALL'INVASIONE UCRAINA



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 4 maggio 2022

Pubblichiamo il documento di condanna della ECBA e la contestuale richiesta di fine della guerra.

Per leggere il documento, [clicca qui](#).

ALTRE NOTIZIE

“CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA”: INDAGINE CONOSCITIVA PER UN CONFRONTO DELL'UE CON LA SOCIETÀ CIVILE EUROPEA

Le Istituzioni europee hanno avviato un processo di confronto attivo con la società civile attraverso la Conferenza sul futuro d'Europa, co-presieduta da Parlamento, Consiglio e Commissione europea, volto a immaginare quale Europa i cittadini europei vogliano per il futuro. Al termine di tale esercizio, che durerà sino fine di marzo del 2022, l'Europa si è impegnata ad ascoltare la voce degli europei e a dare seguito alle raccomandazioni ricevute

Per partecipare all'indagine è sufficiente collegarsi all'indirizzo

mail: <https://futureu.europa.eu/?locale=it>,

scegliere la voce “Condividi le tue idee” ed eseguire la registrazione sulla piattaforma della Conferenza. Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile partecipare alla discussione.

Si segnala che la professione forense è stata invitata ad esprimere il proprio parere sul tema "VALORI E DIRITTI, STATO DI DIRITTO, SICUREZZA".

26 GENNAIO 2022 - LETTERA APERTA SULLA RIFORMA DI EUROPOL

Si segnala un interessante documento redatto da una coalizione di ONG con capofila EDRi ed indirizzato ai legislatori UE sulla riforma di EUROPOL ([proposal 2020/0349\(COD\)](#)) e sui possibili rischi di compromissione dei diritti fondamentali e delle regole del fair trial.

Per leggere il documento, [clicca qui](#).

24 GENNAIO 2022 - GIORNATA DELL'AVVOCATO MINACCIATO

L'Unione delle Camere Penali Italiane aderisce anche quest'anno all'iniziativa internazionale Day of the Endangered Lawyer.

Per leggere il comunicato, [clicca qui](#).

Per la videoregistrazione su RadioRadicale dell'evento “Giornata internazionale dell'avvocato minacciato 2022 – Focus sulla Colombia” organizzato da UCPI, [clicca qui](#).